



REGIONE LIGURIA

La riforma del Titolo V della Costituzione

A cura del Settore
Affari Istituzionali,
Giuridici e Legislativi

Seconda edizione

Punti focali della Riforma

- Eliminato il visto governativo sulle leggi regionali
- Inversione delle competenze

Viene introdotta una competenza legislativa “residuale”, in cui le regioni hanno massima autonomia, perché non sono più vincolate dai “Principi fondamentali”

VUI

Una volta deliberata dal Consiglio regionale, la legge viene promulgata subito, senza più essere sottoposta a controllo

Da quando si applica

- E' stata promulgata il 18 ottobre
- E' stata pubblicata il 24 ottobre
- **E' entrata in vigore l'8 novembre 2001**


Legge Costituzionale
18 ottobre 2001 n. 3

Cosa cambia subito dopo

- Non si inviano più leggi al Commissario di Governo, né atti amministrativi al controllo della Commissione Statale
- Il CORECO perde quasi tutte le sue funzioni
- Il Governo non può emanare regolamenti di nessun tipo nelle materie concorrenti o interamente regionali

Nuova ripartizione delle competenze legislative

Nuovo testo art. 117 costituzione



Nuovo assetto del potere regolamentare

Nuovo art. 117 6° comma



Potestà normativa Statale e Regionale

Il nuovo Riparto delle Competenze

Riparto delle Competenze

- Gli unici limiti che la legislazione regionale e quella statale incontrano sono:
 1. **Il rispetto della Costituzione**
 2. **I vincoli relativi all'ordinamento comunitario e agli obblighi internazionali**
 3. **Il rispetto del riparto delle competenze**

Legislazione Regionale e Statale sono quindi
EQUIORDINATE

Riparto delle Competenze

- La potestà legislativa concorrente regionale ha come unici limiti quelli stabiliti dalla normativa di principio statale
- Per il resto non trova altri limiti che quelli previsti per le altre potestà legislative.
- Lo Stato nelle materie concorrenti deve limitarsi all'emanazione di disposizioni legislative di principio e non può emanarne di diverse

Riparto delle Competenze

- Nessun altro limite è previsto dalla Costituzione e nessun altro limite può essere ipotizzabile alla luce della previgente normativa statale, né può essere ricavato in via interpretativa.
- Il Governo conserva (art. 120) un potere sostitutivo di tipo **eccezionale**.

Riparto delle Competenze

- Lo stato non può adottare disposizioni legislative in materie al di fuori di quelle di sua legislazione esclusiva (*art. 117, co. 2*)
- Lo stato non può emanare disposizioni regolamentari in materie diverse da quelle di sua competenza legislativa esclusiva. I regolamenti vigenti sono in ogni caso recessivi rispetto a norme di legge o di regolamento regionale.

Riparto delle Competenze: Le Materie “Trasversali”

- Alcune materie statali sono suscettibili di agire trasversalmente sul complesso delle materie regionali (sia concorrenti che residuali)

**Tutela della
Concorrenza**

**Livelli delle
prestazioni diritti
civili e sociali**

**Ambiente e
Beni culturali**

**Opere
dell'Ingegno**

**Funzioni fondamentali
Enti locali**

Riparto delle Competenze Le Funzioni Amministrative

- In ogni caso, sia che le materie siano di competenza statale che regionale, la nuova normativa deve garantire l'assetto delle competenze disegnato dal nuovo articolo 118.

Quindi...

Rapporti con gli Enti locali

- Tutte le funzioni amministrative sono attribuite in genere ai Comuni

Salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano attribuite a:

Province

Città Metropolitane

Regione

Stato

Riparto delle Competenze: Disposizioni Operative

- Le Regioni possono attivare da subito la potestà legislativa **generale residuale** nelle materie a loro riservate (es. turismo, attività produttive, agricoltura,...)
- La legislazione statale previgente conserva efficacia, svolgendo una funzione supplente fino a quando le Regioni non abbiano disciplinato la materia, secondo il principio di cedevolezza

Riparto delle Competenze: Disposizioni Operative

- Le Regioni possono attivare da subito anche la potestà legislativa concorrente, desumendo i principi fondamentali dalla legislazione vigente
- Qualora non vi sia la normativa di principio, le Regioni possono comunque legiferare con gli stessi limiti della legislazione “generale residuale”

Impugnazioni

- Governo e Regioni entro 60 giorni dalla pubblicazione di una legge possono impugnarla davanti alla Corte Costituzionale per invasione della rispettiva competenza.
- Entrambe le leggi sono in vigore fino a quando non si conclude il giudizio della Corte
- *Il Governo sta preparando una legge che consentirà alla Corte di concedere ad entrambi una “sospensiva” sugli effetti degli atti impugnati*

Competenza Esclusiva dello Stato



- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

Competenza Esclusiva dello Stato



- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; **tutela della concorrenza**; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; **perequazione delle risorse finanziarie**;

Competenza Esclusiva dello Stato



- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) **ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;**

Competenza Esclusiva dello Stato



- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) **determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;**

Competenza Esclusiva dello Stato




- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) **legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;**
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

Competenza Esclusiva dello Stato




- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; **opere dell'ingegno;**
- s) **tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.**

Competenza Concorrente




- a) rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;
- b) commercio con l'estero;
- c) tutela e sicurezza del lavoro;
- d) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
- e) professioni;

Competenza Concorrente




- f) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- g) tutela della salute;
- h) alimentazione;ordinamento sportivo;
- i) protezione civile;
- j) governo del territorio;
- k) porti e aeroporti civili;
- l) grandi reti di trasporto e di navigazione;

Competenza Concorrente



- m) ordinamento della comunicazione;
- n) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- o) previdenza complementare e integrativa;
- p) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

Competenza Concorrente



- q) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
- r) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
- s) enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Competenza Generale-Residuale

Premessa metodologica:

Le materie di seguito elencate sono frutto di ipotesi, in quanto avendo carattere "residuale", possono essere ricavate, unicamente, per esclusione dalle altre.

Solo con la prassi, gli interventi della Dottrina e le pronunce della Corte Costituzionale si potrà ottenere un'elencazione certa.

Competenza Generale-Residuale

Agricoltura e Foreste

AIMA

Turismo

Caccia e Pesca

Produzione, trasporto e distribuzione dell'Energia

Escluso nazionale

Commercio, Industria, Artigianato, Fiere, Mercati

Camere di Commercio

Miniere e Cave


Acque minerali

Competenza Generale-Residuale

Personale

Ordinamento amministrativo

Bilancio e contabilità



Regione ed Enti pubblici non nazionali

Competenza Generale-Residuale

Enti locali

Ad eccezione di:
Organi di governo
Legislazione elettorale
Funzioni fondamentali
di Comuni, Province e Città
Metropolitane

Comunità Montane

Polizia amministrativa locale

Sanzioni amministrative

Informatica e Statistica

Escluso il coordinamento

Competenza Generale-Residuale

Circolazione Stradale, Motorizzazione Civile

Assistenza sociale

Lavori pubblici

Urbanistica

Edilizia

Reti trasporto e navigazione

Escluse le grandi

Marina Mercantile

Istruzione e Formazione Professionale

Competenza Generale-Residuale

Zona Grigia

Spettacolo

Escluso SIAE

Difesa del suolo e della Costa
Demanio marittimo e portuale
Espropriazioni
Farmaci
Antincendio Boschivo

“Geometria variabile”

- In tutte le materie di competenza concorrente
- Per le materie “giustizia di pace”, “istruzione” e “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”, di competenza esclusiva dello Stato

Una legge Statale ad iniziativa Regionale può attribuire ad una Regione maggiore autonomia

Rapporti Internazionali

- Le Regioni, nelle materie di loro competenza:
 - Partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti comunitari (fase ascendente)
 - Provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea (fase discendente)

Finanza

- Regioni ed Enti locali possono stabilire ed applicare tributi propri
- Hanno diritto a quote del gettito erariale
- Costituzionalizzazione del fondo perequativo
- Le funzioni conferite ai vari enti devono trovare copertura nelle risorse suindicate